



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EUGENIA SERRAO

- Presidente -

Sent. n. sez. 462/2026

UGO BELLINI

UP - 08/04/2026

ATTILIO MARI

R.G.N. 5056/2026

LUCA LORENZETTI

DANIELA DAWAN

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia
nel procedimento a carico di: [REDACTED]

avverso la sentenza del 18/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
Bergamo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA
CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., resa il 18/04/2025, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 5, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In specie, l'imputato è accusato di avere illecitamente detenuto, all'interno della Casa Circondariale ove si trovava ristretto, due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di grammi 0,22 e di avere ceduto al detenuto [REDACTED] [REDACTED] una dose della medesima sostanza del peso di grammi 0,06, a fronte di un corrispettivo consistente in alcuni pacchetti di sigarette.

1.1. Il Gup ha assolto l'imputato sul rilievo che il quadro istruttorio acquisito difettava di «qualsivoglia documentazione attestante analisi chimico tossicologiche esperite sulle sostanze sottoposte a sequestro», di tal che non risultava in alcun modo dimostrata la natura stupefacente della sostanza.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il giudice, quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, possa assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Nel caso di specie, il Giudice, nonostante le accertate detenzione e cessione, da parte dell'imputato, di sostanza più che verosimilmente stupefacente, ha ommesso di disporre gli accertamenti chimico-tossicologici sulla stessa.

3. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il 19 marzo 2026, è pervenuta memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., a firma dell'avv. [REDACTED], con cui si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Anche il giudizio a prova contratta conserva la sua primaria funzione di assicurare il pieno esercizio della giurisdizione, giungendo all'accertamento della verità storica e alla verifica degli elementi idonei ad assicurare un giudizio di



colpevolezza o meno dell'imputato. In tale prospettiva, l'intervento del giudice è condizionato dalla necessità di acquisire un atto ai fini della decisione, non diversamente da quanto nell'ambito del giudizio dibattimentale è previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. che consente al giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova, in quanto ciò risulti assolutamente necessario (si rinvia a Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi Rachid, Rv. 274845. Il tema dell'esercizio dei poteri di ufficio da parte del giudice ai fini dell'ammissione delle prove risulta essere stato affrontato da due pronunce delle Sezioni Unite. Secondo Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove. In seguito, detto principio veniva ribadito anche da Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto).

Va del resto rimarcato come siffatto intervento integrativo del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sia stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerente con il quadro dei valori che presiedono al giudizio (Corte cost. sent. n. 73 del 26 febbraio 2010, che ha suffragato le linee portanti della più remota Corte cost., sent. n. 111 del 26 marzo 1993). Proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che il giudice non dispone della possibilità di espletare indagini, con percorsi autonomi di valenza esplorativa, ma deve fondarsi su spunti correlati ai temi oggetto di verifica e al quadro probatorio acquisito all'esito del contraddittorio, principio certamente valorizzabile anche nel caso del giudizio abbreviato, in cui il giudice valuta gli atti contenuti nel fascicolo rispetto ai quali le parti non dispongono del diritto alla prova, pur conservando una facoltà di sollecitazione, correlata al potere di intervento integrativo del giudice, che nel compiere la verifica demandatagli ben può individuare lacune che devono essere colmate sulla base di elementi correlati ai temi del processo e alle prove acquisite.

Né può ritenersi che l'attribuzione di un siffatto onere al giudice del rito abbreviato possa snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad una generalizzata acquisizione probatoria; sul punto va richiamato infatti quell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti



formato dalle parti; ed in motivazione si è precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968). Nel caso di specie, non si incorre nel divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, *cit.*), perché, nella stessa sentenza impugnata si dà atto dello scambio, della condotta dell'imputato e del destinatario della sostanza che la occultava nel calzino e forniva un corrispettivo (i pacchetti di sigarette). In sostanza, l'accertamento della natura di una sostanza scambiata con le anzidette modalità non costituiva un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativo disgiunto dal tema primario, cosicché l'integrazione avrebbe dovuto reputarsi del tutto legittima (anche, Sez. 6, n. 41684 del 09/10/2025, Chessa, Rv. 289052: "In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di disporre l'integrazione probatoria, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è condizionato dalla necessità di acquisire, ai fini decisori, gli elementi di cui è ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti").

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in data 8 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Eugenia Serrao

